

La legittima difesa triplicata
*Il piano inclinato delle garanzie e il rimpianto per il codice Rocco**

di **Marco Pelissero** – *Professore ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Torino*

ABSTRACT: Law n. 36/2019 has introduced a new form of self-defence in the private home in the criminal code, alongside the one already introduced in 2006 and the general discipline provided for by art. 52, paragraph 1 criminal code. If the political message during the preparatory work of the reform was aimed at supporting the idea of a "always" legitimate self-defence in the home, with the aim of removing from the judicial investigation the fact committed by the victim to the damage of the aggressor, the law not only does not achieve the (impossible) goal, but complicates the regulatory framework. There are well-founded problems of constitutional legitimacy that will be resolved by the judiciary either through interpretation in accordance with constitutional principles or by raising a question of constitutional legitimacy.

SOMMARIO: 1. Una riforma all'insegna della pericolosa banalizzazione di questioni complesse. – 2. Dall'equilibrio del codice Rocco alla riforma del 2006: la legittima difesa domiciliare a proporzione presunta. – 3. La riforma del 2019: il volto securitario della legittima difesa domiciliare a presunzione totale. – 4. Lo slogan che si inverte in testo normativo. – 5. L'anomalo rinvio ai casi di cui ai due commi precedenti. – 6. Il piano inclinato delle presunzioni. – 7. La riforma dell'eccesso

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

colposo: la via ragionevole tra proposte sbagliate e soluzioni distorte. – 8. Le disposizioni in materia di effetti civili e di spese di giustizia. – 9. Quali scenari per la legittima difesa triplicata?

1. Una riforma all'insegna della pericolosa banalizzazione di questioni complesse

Con l. 26 aprile 2019, n. 36 il legislatore ha modificato, nuovamente, in modo significativo la disciplina della legittima difesa. Era uno dei punti del *Programma per il governo del cambiamento* dell'attuale Governo, fermamente voluto da una delle forze politiche di maggioranza che già si era prodigata per la riforma del 2006. Se allora si scrisse che il dibattito sulla legittima difesa si radicava «su di una domanda reale, che vede a torto o a ragione nella legittima difesa una possibile *risposta* all'emergenza rappresentata da una criminalità che si avverte in continua ed incontrollata crescita»¹, ora la rinnovata riflessione pubblica è stata condizionata dall'amplificazione populista del discorso pubblico sulla politica criminale. Il nuovo intervento, a poco più di dieci anni dal precedente, si è imposto in modo semplificatorio rispetto alla complessità delle questioni sottese alle domande effettive di maggior tutela delle vittime di aggressioni, di cui sarebbe sbagliato non tener conto. La comunicazione mediatica aveva bisogno di tradurre in dettato normativo l'indicazione contenuta nel programma, secondo cui la difesa è “sempre” legittima: nel linguaggio di una politica che predilige messaggi sincopati, sono stati banalizzati problemi complessi che, per le ragioni che indicherò, la nuova disciplina della legittima difesa, con una pessima tecnica legislativa, affronta in modo pericoloso, per il bilanciamento dei beni coinvolti, e ingannevole, per i messaggi veicolati ai consociati². Due gli elementi di banalizzazione e di inganno delle questioni: garantire più ampi margini di impunità a chi rischia di essere vittima, estendendo le condotte scriminate (“la difesa è sempre legittima”); sottrarre i fatti alla discrezionalità giudiziale attraverso una disciplina che esclude l'accertamento processuale (“mai più vittime sul banco degli imputati”).

¹ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

¹ F. VIGANÒ, *Spunti per un «progetto alternativo» di riforma della legittima difesa*, in *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, II, a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO, Milano, 2006, 2003. Sul rapporto tra richieste sociali di impunità e scelte del legislatore che ripropone il tema centrale del rapporto tra *Kulturnormen* e legislazione, v. il dibattito tra VIGANÒ, *op. cit.*, p. 2004 ss. e A. CADOPPI, «Si nox furtum facit, si im occist, iure caesus esto». *Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa*, in *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, cit., 1396 ss.

² Sul carattere ingannevole della riforma, si veda il comunicato dell'*Associazione italiana dei professori di diritto penale*, in www.aipdp.it. Da una prospettiva criminologica, v. R. Cornelli, *Argomenti criminologici sulla legittima difesa*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 987.

Se la prima banalizzazione, come vedremo, incorre in più di un rilievo di illegittimità costituzionale, la seconda è impossibile da realizzare, giacché, per quanto ampia e semplificata possa essere la costruzione di una causa di giustificazione, l'accertamento giudiziale delle dinamiche della vicenda concreta è pur sempre necessario, perché è stata arrecata un'offesa ad un bene giuridico (e non importa se a danno dell'aggressore) e vanno accertate le condizioni scriminanti³: in uno stato di diritto non può essere la mera dichiarazione della persona aggredita, quasi fosse diventata titolare di una sorta di diritto potestativo, a surrogare l'accertamento giudiziale dei fatti.

2. Dall'equilibrio del codice Rocco alla riforma del 2006: la legittima difesa domiciliare a proporzione presunta

Il codice penale Rocco, permeato dai presupposti dello Stato autoritario, aveva configurato la legittima difesa in termini equilibrati, partendo dall'assunto che il potere di tutelare i beni giuridici spetta allo Stato, mentre ai singoli sono consentiti spazi di autotutela in casi estremi, solo qualora non sia possibile difendere altrimenti i propri beni. Ampliata, rispetto al precedente codice Zanardelli, la legittima difesa ai beni patrimoniali, erano stati introdotti elementi per riequilibrare le condizioni di liceità dell'agire.

L'intervento in via residuale dell'autotutela è definito dagli elementi fissati all'art. 52 (oggi comma 1) c.p.: il *pericolo attuale* di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui, perché, se il pericolo non è imminente, ma si prospetta solo come futuro, può essere chiesto l'intervento delle forze dell'ordine o, se si è già tradotto in offesa, la reazione diventa vendetta e non può essere giustificata; la *necessità difensiva*, perché l'art. 52 richiede che il soggetto vi sia stato "costretto", il che implica che debbano essere utilizzati gli strumenti e le condotte meno aggressivi per raggiungere l'obiettivo della difesa; infine, la proporzione tra difesa e offesa da valutare, nella

³ F. PALAZZO, *Testo della audizione alla Commissione giustizia del Senato della Repubblica*, 19 settembre 2019, in www.senato.it: «pretendere di eliminare radicalmente la discrezionalità giudiziale significherebbe pretendere l'impossibile estromissione del fatto difensivo dall'area del giuridicamente "rilevante"». Si vedano altresì R. BARTOLI, *Verso la "legittima offesa"? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa*, in *Dir. pen. contemp.*, 2019, n. 1, 18; F. MINISCI, *Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale magistrati davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati*, in www.associazionenazionale magistrati.it.

situazione concreta, attraverso un'attenta ponderazione tra i beni giuridici dell'aggressore e dell'agredito⁴. Dunque, gli spazi di liceità dell'autotutela non erano incondizionati, nemmeno nella prospettiva di un legislatore che, nella temperie storica del fascismo, aveva molto puntato sui programmi di rafforzamento del contrasto alla criminalità, anche attraverso l'approvazione del nuovo codice penale; erano definiti entro una cornice di proporzionalità tra condotta aggressiva e difensiva in conformità allo statuto proprio delle scriminanti⁵.

A completare la disciplina intervengono altre due norme. L'art. 59, ultimo comma c.p. è dedicato all'errore sulle cause di giustificazione (norma tanto centrale nelle riflessioni della dottrina penalistica, quanto marginale sul terreno della prassi applicativa), ossia l'ipotesi in cui il soggetto, per un errore di valutazione sulle circostanze del caso concreto, ritenga di trovarsi in presenza di una situazione scriminante nella realtà insussistente: l'esclusione della responsabilità dolosa lascia residuare l'imputazione del fatto realizzato per colpa, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo⁶. L'altra norma, meno significativa sul versante teorico-dogmatico, ma ben più rilevante nella prassi applicativa, descrive l'eccesso colposo nelle cause di giustificazione (art. 55 c.p.): in tal caso, sussistono le condizioni dell'aggressione, ma il soggetto, per un errore nella valutazione della situazione concreta o nell'uso dei mezzi utilizzati per difendersi, eccede i limiti della scriminante⁷. Il soggetto che abbia ecceduto si può trovare in una di queste tre situazioni, rimesse al prudente apprezzamento del giudice: una responsabilità per colpa, se l'eccesso dipende da un errore colposo e il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo; la non punibilità, se l'errore in cui il soggetto è caduto sia scusabile, in ragione delle particolari circostanze nelle quali è avvenuta l'aggressione; infine, una responsabilità dolosa, quando sono consapevolmente travalicati i limiti scriminanti previsti dalla legge.

A queste regole di disciplina che anche oggi continuano a governare con equilibrio la disciplina generale della legittima difesa, il legislatore aveva già in parte derogato nel 2006 con riferimento ai casi di aggressione in un contesto domiciliare o in luoghi a questi equiparati (l. 3 febbraio 2006, n.

⁴ Per un quadro di sintesi v. G. FIANDACA – G. LEINERI, *Art. 52*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALÀ, Cedam, 2017, 226 ss.; F. VIGANÒ, *Art. 52*, in *Codice penale commentato*, a cura di E. DOLCINI e G.L. GATTA, Wolters Kluwer, 2015, 904 ss.

⁵ F. CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Giappichelli, 2018, 142 ss.

⁶ C.F. GROSSO, *L'errore sulle scriminanti*, Giuffrè, 1961; A. CAVALIERE, *L'errore sulle scriminanti nella teoria dell'illecito penale. Contributo ad una sistematica teleologica*, Jovene, 2000.

⁷ G. AZZALI, *L'eccesso colposo*, Milano, 1965.

59). Sull'onda di slogan intenzionati a sottrarre la vittima dal banco degli imputati⁸, la legittima difesa ha mostrato di essere permeabile alle opzioni di fondo di politica criminale, perché i suoi limiti confinano con quelli che definiscono il compito principale dello Stato quale tutore dei beni individuali e collettivi. A prescindere dalla teoria politica che si ritenga di accogliere, è infatti anzitutto lo Stato che deve garantire la sicurezza di tali beni.

La disciplina della legittima difesa, che per più di mezzo secolo era rimasta immutata, senza che nel frattempo si sentisse la necessità della sua drastica revisione, come evidenziano i testi proposti dalle Commissioni di riforma del codice penale⁹, è stata oggetto di insistenti attenzioni entro un contesto di sviluppo securitario del diritto penale. Forse si potrebbe pensare che alla valorizzazione della funzione del diritto penale come strumento di rafforzamento del sentimento collettivo di sicurezza debba corrispondere la contrazione degli spazi di autotutela concessi ai singoli, perché il monopolio della forza e il diritto penale appartengono allo Stato. Così non è stato, perché la politica penale securitaria ha investito anche la legittima difesa, di cui è stato ampliato l'ambito di applicazione nei contesti domiciliari. Assistiamo al cambio di paradigma del rapporto tra compiti dello Stato e margini di autotutela individuale: il contrasto alla criminalità non è più solo compito

⁸ Per rilievi critici sulla comunicazione mediatica della riforma in F. MANTOVANI, *Legittima difesa comune e legittima difesa speciale*, in *Scritti per Federico Stella*, I, Jovene, 2007, 784.

⁹ Si riportano i testi proposti dalle diverse commissioni (reperibili sul sito www.giustizia.it, tranne il testo della Commissione Nordio reperibile sul sito www.ristretti.it): «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. La proporzione deve essere valutata fra i beni contrapposti. Chi interviene a difesa propria o altrui, a parità di efficacia difensiva è obbligato a scegliere la difesa meno lesiva per l'aggressore. Qualora l'agredito possa sottrarsi all'aggressione con la fuga senza correre nessun rischio, egli è tenuto ad evitare la reazione. La difesa legittima non è applicabile a chi ha suscitato ad arte l'aggressione allo scopo di potere colpire impunemente l'aggressore» (art. 36, articolato della Commissione Grosso); prevedere la difesa legittima, «specificando che il pericolo non deve essere stato preordinato e che il requisito della proporzione deve riferirsi a tutti gli elementi significativi dell'aggressione» (art. 10, articolato della Commissione Pagliaro); «prevedere come causa di giustificazione... la legittima difesa, specificando che nel valutare la proporzionalità della difesa deve tenersi conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione; escludere che sia scriminato il fatto preordinato a scopo offensivo» (art. 15, articolato Commissione Pisapia).

Troviamo solo nel testo elaborato dalla Commissione Nordio una norma specifica per la legittima difesa in ambito domiciliare, o meglio una specifica ipotesi di uso legittimo delle armi: la legittima difesa è costruita in modo analogo all'art. 52 c.p. («è scriminato il fatto di chi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete di aggressione»: art. 30); a questa si affianca un'altra scriminante consistente nel «fatto di chi fa uso di armi perché è costretto dalla necessità di difendere l'invulnerabilità del domicilio dalla intromissione ingiusta, violenta o clandestina e tale da destare ragionevole timore per l'incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio» (art. 31). Si tratta di una norma ben più ristretta dell'attuale art. 52, comma 4 c.p.

dello Stato, ma anche dei singoli consociati, quale effetto del rafforzamento della *ratio* della legittima difesa come delega al privato di un potere di polizia per ragioni di necessità¹⁰.

La riforma del 2006 introduce nel sistema una presunzione di proporzione assoluta tra difesa e offesa¹¹, che limita, senza escludere, il potere discrezionale del giudice in sede di accertamento della scriminante o dell'eccesso dai suoi limiti¹², incanalandolo entro i nuovi requisiti fissati ai commi 2 e 3 dell'art. 52 c.p.: una *delimitazione spaziale*, costituita dalla violazione di domicilio o dall'ingresso abusivo in uno dei luoghi in cui si esercita un'attività professionale, imprenditoriale o commerciale; una *delimitazione soggettiva* data dalla legittima presenza nei luoghi indicati della vittima dell'aggressione; una *delimitazione modale* attinente ai mezzi utilizzabili per difendersi (arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo)¹³; una *delimitazione della reazione difensiva* in rapporto al bene giuridico messo in pericolo («al fine di difendere: *a*) la propria o la altrui incolumità: *b*) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione»). La proporzione non è più rimessa al giudizio del magistrato da svolgere in concreto alla luce della dinamica delle azioni contrapposte e dei beni coinvolti, ma è definita attraverso gli elementi tassativamente fissati dal legislatore.

L'effetto dei due nuovi commi dell'art. 52 c.p. è ben lontano dalla semplificazione veicolata dai messaggi mediatici che avevano accompagnato in sede politica la proposta di riforma per tre ordini di ragione.

In primo luogo, le condizioni ivi fissate, rimesse al vaglio dell'autorità giudiziaria, non sono di agevole interpretazione, con la conseguenza che, mancando una delle stesse, torna ad essere applicabile la disposizione generale del comma 1, con il requisito della proporzione.

In secondo luogo, la liceità dell'uccisione dell'aggressore per tutelare beni patrimoniali è da subito stata messa in dubbio dalla dottrina e dalla giurisprudenza che hanno interpretato l'inciso "pericolo di aggressione" di cui al comma 2, lett. *b*) come riferito ai beni di natura personale¹⁴,

¹⁰ In tal senso v. G. MAGGIORE, *Diritto penale*, I, Zanichelli, 1848, 304; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, II, Utet, 1981, 379. Per lo sviluppo in chiave storica v. D. SICILIANO, «Al privato onesto un'arma legittima». *Una genealogia della legittima difesa a tutela del patrimonio nel sistema giuridico italiano*, in *Questione giustizia*, 19 gennaio 2019.

¹¹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2018, 307.

¹² M. GALLO, *Due o tre cose sul nuovo volto della legittima difesa*, in *Arch. pen.*, 2019, 2.

¹³ Critico sulla necessità della detenzione legittima ai fini dell'applicazione della scriminante, M. GALLO, *Due o tre cose*, cit., 3.

¹⁴ Ne consegue la difficoltà di distinguere gli ambiti di applicazione delle lett. *a*) e *b*) rendere (G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, Giappichelli, 2012, 550). Per garantire autonomia alla lett. *b*), è necessario richiedere non una situazione

dando della norma una lettura sorretta dal principio di interpretazione conforme alle garanzie fissate dalla Costituzione e, soprattutto, dalla CEDU, che all'art. 2 (tutela del diritto alla vita) stabilisce che la morte non si considera inflitta in violazione della convenzione, quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per assicurare la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; tale norma, dunque, consente il sacrificio della vita, ma solo se assolutamente necessario a fronte di una violenza illegale, non dunque per la tutela di beni patrimoniali¹⁵.

In terzo luogo, la riforma del 2006 ha inciso solo sul requisito della proporzione, lasciando sussistere sia il pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui sia la necessità difensiva richiesti dal comma 1¹⁶. Con particolare riguardo al pericolo attuale la sua necessità risiede nel fatto che anche la legittima difesa domiciliare rappresenta, comunque, una forma di autotutela privata e, «in quanto sussidiaria rispetto alla tutela pubblica, ... non può essere giustificata se non in presenza di un pericolo tale da escludere il ricorso tempestivo ed efficace alla tutela pubblica»¹⁷. Anche dalla necessità difensiva non si può prescindere, perché il comma 2 investe solo il requisito della proporzione¹⁸. Pur con queste importanti precisazioni, è indubbio che, a fronte del pericolo per la propria o altrui incolumità (comma 2, lett. a), vi sia stato l'ampliamento dei margini della legittima difesa, perché l'omogeneità tra i beni è definita dal legislatore ed è compatibile con la sproporzione nell'intensità delle rispettive offese¹⁹: tuttavia, il fatto che il giudice debba comunque accertare i requisiti del pericolo attuale e, soprattutto, dell'impossibilità di difendere altrimenti la propria o altrui incolumità con un'azione meno lesiva, stempera in parte l'alterazione dell'equilibrio presente nel comma 1 dell'art. 52 c.p.²⁰.

Inutile lo sforzo del legislatore di sottrarre la vittima al banco degli imputati, perché, in presenza di un aggressore ferito o deceduto, spetterà sempre al magistrato accertare la sussistenza dei

di pericolo attuale per l'incolumità personale, ma un pericolo «comunque...collegato alla modalità di esecuzione del delitto contro il patrimonio» (in tal senso v. D. PULITANO, *Diritto penale*, Giappichelli, 2011, 272).

¹⁵ Per tale interpretazione v. F. VIGANÒ, *Sulla 'nuova' legittima difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 212 ss. Sulla riduzione della portata oggettiva della riforma v. anche A. CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare (cd. "sproporzionata" o "allargata")*: molto fumo e poco arrosto, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 439.

¹⁶ F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, 2018, 396. In giurisprudenza v. Cass., sez. V, 30 marzo 2017, n.44011; Cass., sez. V, 2 luglio 2014, n. 35709; Cass., sez. IV, 14 novembre 2013, n. 691; Cass., sez. I, 8 marzo 2007, n. 16677.

¹⁷ T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè, 2008, 165.

¹⁸ C.F. GROSSO, *La difesa legittima dopo la L. 26 aprile 2019, n. 36*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 888; G.A. DE FRANCESCO, *Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione*, Giappichelli, 2018, 325.

¹⁹ F. PALAZZO, *Corso*, cit., 395.

²⁰ Sugli orientamenti interpretativi si rinvia agli autori citati alla nota 1.

requisiti indicati dalla scriminante o di un eccesso, da qualificare poi come doloso, colposo o incolpevole: un accertamento niente affatto semplice, nonostante il tranquillizzante riferimento ad una presunzione di proporzione che sembrava superare la discrezionalità giudiziaria. A seguito della riforma del 2006, nei contesti domiciliari ed equiparati, l'uso dell'arma, purché legittimamente detenuta, patrocinato da una parte delle forze politiche di allora (le stesse che oggi compongono una parte della maggioranza di governo che ha spronato l'approvazione della nuova disciplina) è divenuto più facile, sebbene sia sempre contenuto entro i limiti fissati dai commi 2 e 3 dell'art. 52 c.p. nella interpretazione – costituzionalmente e convenzionalmente conforme – data dalla giurisprudenza.

La legittima difesa a proporzione presunta mostra elementi di autonomia rispetto alla legittima difesa generale, in quanto, pur desumendo ancora alcuni requisiti dal primo comma dell'art. 52, amplia gli spazi di autotutela nel privato domicilio²¹. Peraltro, l'interpretazione data dalla giurisprudenza ha fondamentalmente neutralizzato l'attuazione dei propositi incostituzionali perseguiti del legislatore²².

3. La riforma del 2019: il volto securitario della legittima difesa domiciliare a presunzione totale

Non pago della riforma del 2006, il legislatore ha messo nuovamente in campo la revisione della disciplina della legittima difesa in attuazione di uno tra i pochi, e incerti, punti espressamente dedicati alla politica criminale nel *Contratto per il governo del cambiamento*. Sull'onda dello slogan “difesa sempre legittima”, si è lavorato ad un testo che consentisse di raggiungere gli stessi obiettivi perseguiti dalla precedente riforma, al fine di anestetizzare l'interpretazione giurisprudenziale che aveva riequilibrato il rapporto tra difesa e offesa²³: limitare la discrezionalità giudiziale, che la magistratura aveva comunque assicurato al fine di garantire alla legittima difesa domiciliare una lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme; evitare alla vittima di

²¹ Sul carattere di scriminante autonoma e non speciale della legittima difesa domiciliare v. T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 164.

²² R. BARTOLI, *op. cit.*, 19.

²³ S. RAFFAELE, *La resistibile ascesa della nuova legittima difesa domiciliare*, in *Studium iuris*, 2019 (in corso di pubblicazione).

aggressioni ingiuste il processo penale per le offese arrecate all'aggressore²⁴. Gli obiettivi sono stati perseguiti introducendo una nuova ipotesi di legittima difesa domiciliare, una speciale disciplina dell'eccesso colposo, nonché specifiche disposizioni in ordine agli effetti sul piano della responsabilità civile e di spese di giustizia (l. 3 maggio 2019, n. 36). Prima di esprimere alcune considerazioni di sintesi sull'impatto della riforma, è necessario soffermarsi sui profili di novità introdotti dalla novella.

4. Lo slogan che si inverte in testo normativo

Che io ricordi, non era mai accaduto che lo stile mediatico della comunicazione politica trovasse accoglimento, in modo letterale, in un testo normativo. Abbiamo più volte assistito ad inasprimenti della disciplina sanzionatoria in nome del binomio "più carcere, più sicurezza", ma per far ciò il legislatore ha dovuto mettere in campo revisioni più o meno complesse della disciplina di accesso alle misure alternative alla detenzione, intervenendo sulle disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale, sulle norme di ordinamento penitenziario. Nel caso della legittima difesa, il programma politico sintetizzato in "la difesa è sempre legittima" ha condotto all'inserimento dell'avverbio *sempre* nell'art. 52, al comma 2 ("sussiste *sempre* il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se...") e al comma 4 ("agisce *sempre* in stato di legittima difesa colui che..."). L'inserimento non aggiunge nulla sul piano sintattico e logico alle norme interessate e, soprattutto, non ne modifica gli effetti giuridici²⁵: la causa di giustificazione scrimina solo se sussistono i requisiti fissati dalla legge, la cui presenza o assenza indica se c'è (sempre) o non c'è (mai) legittima difesa. In realtà, l'avverbio vorrebbe riversare nel testo di legge i due obiettivi di politica criminale sottesi alla riforma²⁶: è una pessima operazione mediatica, un «messaggio

²⁴ Per i richiami alle dichiarazioni rese nel corso dei lavori parlamentari, v. M. MICHELOZZI, *Fuori dalla legittima difesa*, in *Questione giustizia*, 19 gennaio 2019.

²⁵ D. PULITANÒ, *Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza*, in *Dir. pen. contemp.*, 2019, 5, 208; F. MINISCI, *op. cit.*, 3; G.L. GATTA, *La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento sul disegno di legge di "Modifica al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"*, in *Dir. pen. contemp.*, 1 aprile 2019; F. BACCO, *Il "grave turbamento" nella legittima difesa. Una prima lettura*, in *Dir. pen. contemp.*, 2019, 5, 54 parla di «messaggio fake»; S. RAFFAELE, *op. cit.*

²⁶ Per R. DE VITO, *Legittima difesa: una legge per un Paese più pericoloso*, in *Quest. giust.*, 28 marzo 2019, l'avverbio vorrebbe veicolare la norma verso interpretazioni incostituzionali.

ingannevole»²⁷ privo di effetti giuridici, che i consiglieri “tecnici” delle forze di governo avrebbero fatto meglio a suggerire di evitare, ma che ben esprime il degrado della politica criminale, quando questa è alimentata da messaggi populistici. Possiamo, dunque, stare tranquilli: l’avverbio “sempre” non consentirà mai di evitare l’accertamento giudiziale sulla dinamica dei fatti. Sembra, tuttavia, indicare altro: rivedere l’ordine gerarchico dei beni da tutelare (soccombenti quelli dell’aggressore anche quando superiori alla luce del quadro dei principi costituzionali) e «spostare la responsabilità della tutela dei beni giuridici dallo Stato al singolo individuo»²⁸.

5. L’anomalo rinvio ai casi di cui ai due commi precedenti

A parte l’inutile inserimento dell’avverbio “sempre”, i commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p. non sono stati modificati, mentre è stato aggiunto un quarto comma, ai sensi del quale «*nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone*».

La disposizione introduce una nuova tipologia di legittima difesa che rende lecito il compimento di un atto compiuto «*per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone*». Si è detto che la riforma avrebbe introdotto una presunzione non solo limitata al requisito della proporzione tra offesa e difesa (ancor più presunta perché prescinde dai limiti fissati al secondo comma), ma estesa anche all’attualità del pericolo e alla necessità difensiva, ossia agli altri due requisiti richiesti dai primi tre commi dell’art. 52 c.p.: se il comma 2 prevede una legittima difesa domiciliare a proporzione presunta, il comma 4 prevedrebbe una legittima difesa a presunzione totale. Rispetto alle altre due forme di legittima difesa, la nuova disciplina è connotata da elementi propri ed eterogenei di non agevole lettura a causa di norme vaghe che ne inficiano la determinatezza²⁹.

²⁷ Così la dura presa di posizione dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, in www.aipdp.it.

²⁸ R. CORNELLI, *op. cit.*, 988.

²⁹ M. GALLO, *Due o tre cose*, cit., 5; F. CONSULICH, *La legittima difesa assiomatica. Considerazioni non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p.*, in www.giurisprudenzapenale.it, 5 maggio 2019; S. RAFFAELE, *op. cit.*

Anzitutto, la nuova disciplina opera «nei casi di cui al secondo e al terzo comma». La tecnica del rinvio è del tutto fuorviante, in quanto la lettera della legge sembrerebbe imporre l'applicazione del quarto comma in presenza delle condizioni di cui ai precedenti due commi, il che renderebbe la nuova disciplina del tutto incomprensibile. In realtà, il rinvio ai commi 2 e 3 identifica solo il contesto spaziale di disciplina, costituito dalla violazione di domicilio o di uno dei luoghi a questi equiparati dove si esercita un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale; tuttavia, a differenza della situazione descritta all'art. 52, comma 2, la violazione di domicilio si deve realizzare attraverso l'intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica. Ora, a prescindere dall'atecnicità del termine "intrusione", questo sembra indicare l'atto di introduzione nel domicilio altrui; non rileva, invece, la condotta di trattenersi contro l'espressa volontà del titolare dello *ius excludendi*, ovvero clandestinamente o con l'inganno (situazione che, invece, rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 52, comma 2, che rinvia all'art. 614, commi 1 e 2 c.p.).

L'intrusione si deve realizzare attraverso le modalità indicate dalla norma: la violenza, in assenza di specificazioni, può essere diretta sia alle persone che alle cose (basta, dunque, un'effrazione); la minaccia deve estrinsecarsi con l'uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica (i mezzi indicati riprendono la scriminante dell'uso legittimo delle armi). A differenza di quanto prevede il comma 2 dell'art. 52, ci troviamo in presenza di una violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 614 c.p.³⁰.

Saranno, dunque, il contesto spaziale e le modalità di ingresso in questo spazio a definire gli ambiti delle tre diverse forme di legittima difesa contemplate dall'art. 52 c.p.: *a*) fuori dal contesto domiciliare trova applicazione la disciplina generale del comma 1 (*legittima difesa generale*); *b*) in caso di violazione del domicilio ai sensi dell'art. 614, commi 1 e 2 c.p. (ingresso e trattenimento abusivo), subentra il comma 2 dell'art. 52, con estensione della stessa disciplina ai luoghi equiparati al domicilio ex comma 3 (*legittima difesa a proporzione presunta*); *c*) in presenza di un ingresso nel domicilio connotato da violenza o da minaccia trova applicazione la nuova disciplina del comma 4 (*legittima difesa a presunzione totale*). Ci troviamo, dunque, di fronte alla triplicazione della legittimità difesa in ragione delle condizioni spaziali e modali nelle quali si consolida il pericolo di aggressione. La semplificazione voluta dal legislatore non mi pare sia stata raggiunta e, ben lungi

³⁰ Sul punto v. F. CONSULICH, *La legittima difesa*, cit., 7; G.L. GATTA, *op. cit.*

dal garantire l'impossibile sottrazione al processo della vittima che abbia arrecato offesa all'aggressore, si presenterà particolarmente complesso l'accertamento, perché sarà pur sempre necessario che un giudice si pronunci in ordine alla sussistenza dei requisiti delle diverse forme di autotutela. Questa triplicazione delle condizioni di reazione si riflette anche sulla posizione della vittima dell'aggressione che, in ragione della sussistenza di una delle condizioni spaziali e modali previste dal nuovo e complesso art. 52 c.p., vedrà scriminata o non scriminata la condotta, con buona pace della funzione di orientamento delle condotte dei consociati che devono assolvere non solo le norme incriminatrici, ma anche quelle che definiscono gli spazi di liceità³¹.

6. Il piano inclinato delle presunzioni

I primi commentatori hanno evidenziato il rischio di leggere la norma come una speciale ipotesi di legittima difesa, nella quale la presunzione investe l'attualità del pericolo, la necessità difensiva e la proporzione³²: si tratterebbe di una presunzione totale, anzi, sarebbe meglio sostenere che il quarto comma prescinde del tutto da questi elementi; accertata, infatti, l'intrusione con violenza o minaccia nei luoghi indicati, è scriminato qualsiasi atto compiuto per respingerla. È come se gli elementi spaziali e modali dell'intrusione definissero il contesto nel quale perdono valore le dinamiche intersoggettive dell'azione aggressiva e di quella difensiva; spazi e modalità di ingresso nello spazio esauriscono i confini della causa di giustificazione: è la «concomitanza spazio-temporale» a definire il tracciato esterno della scriminante³³. L'offesa arrecata all'aggressore assume i tratti di una sanzione inflitta all'aggressore che abbia violato, con intenzioni aggressive, lo *ius excludendi* del titolare del domicilio³⁴. Esercizio di un diritto e sanzione subita dall'aggressore si saldano, marginalizzando la *ratio* del bilanciamento di interessi che sta alla base della legittima difesa e più in generale delle cause di giustificazione; salta il requisito della proporzione che è,

³¹ D. PULITANÒ, *Legittima difesa. Ragioni della necessità*, cit., 212, il quale sottolinea la necessità di assicurare anche alla vittima l'ottica garantistica; F. VIGANÒ, *Spunti*, cit., 2024 ss.

³² F. MINISCI, *op. cit.*, 4; M. GALLO, *Due o tre cose*, cit., 5; F. CONSULICH, *La legittima difesa*, cit., 9; S. RAFFAELE, *op. cit.*

³³ R. BARTOLI, *op. cit.*, 22.

³⁴ Sulla legittima difesa come sanzione nei termini di "impedibilità" dell'offesa ingiusta altrui, v. C.F. GROSSO, *Legittima difesa e stato di necessità*, Giuffrè, 1965, 305 ss.; M. GALLO, *Appunti di diritto penale, II, Il reato. Parte I. La fattispecie oggettiva*, Giappichelli, 2000, 221.

invece, essenziale anche per coloro che leggono la legittima difesa in termini di sanzione di “impedibilità”³⁵. Secondo la prospettiva securitaria diventa, invece, preminente la funzione di prevenzione generale negativa cui contribuirebbe l’ampliamento della legittima difesa a scopo di deterrenza per la criminalità³⁶.

Verifichiamo più in dettaglio se ai fini dell’applicazione del quarto comma è possibile prescindere dall’attualità del pericolo e dalla necessità difensiva, perché, se questa fosse la conclusione, ci troveremmo davvero di fronte ad una «riforma clamorosa»³⁷, «abnorme»³⁸, che si distacca «dai principi della nostra tradizione giuridica di civiltà»³⁹.

Non vi è, anzitutto, traccia del requisito della proporzione, nemmeno nella versione presunta di cui al comma 2: a ragione si è affermato che l’assenza del requisito costituisce «un momento di rottura dell’universo della giustificazione»⁴⁰. Infatti, il principio di proporzione connota anche la scriminante dell’uso legittimo delle armi, nella lettura conforme ai principi costituzionali data dalla giurisprudenza; anche se partissimo dall’assimilare la legittima difesa ad una sanzione inflitta all’aggressore, l’assenza di proporzione per la reazione del privato contrasterebbe con la necessità che il potere punitivo statale sia, invece, delimitato da questo principio (che ha anche un fondamento sovranazionale nell’art. 49 Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea)⁴¹. Non è ragionevole che un principio che informa l’azione dei poteri pubblici non valga nel rapporto tra privati⁴².

Quanto al pericolo attuale e alla necessità difensiva, a sostegno della loro imprescindibilità si è fatto leva sul rinvio che il comma 4 fa ai precedenti due commi e che consentirebbe di utilizzare l’interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata del comma 2⁴³. Il rinvio, però, sembra da riferire ai contesti spaziali indicati dai commi 2 e 3, più che al complesso dei requisiti ivi previsti: se così è, diventa difficile recuperare l’interpretazione data dalla giurisprudenza.

³⁵ M. GALLO, *Appunti*, cit., 221.

³⁶ F. VIGANÒ, *Spunti*, cit., 2029.

³⁷ C.F. GROSSO, *La difesa legittima*, cit., 890.

³⁸ T. PADOVANI, *Testo dell’audizione alla Commissione giustizia del Senato*, 19.9.2018.

³⁹ Comunicato dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, cit.

⁴⁰ F. CONSULICH, *La legittima difesa*, cit., 7.

⁴¹ In una più ampia prospettiva, sulla centralità del principio di proporzione nel sistema penale, v. G. RUGGIERO, *La proporzionalità nel diritto penale*, Editoriale scientifica, 2019, *passim*.

⁴² R. BARTOLI, *op. cit.*, 19.

⁴³ In tal senso v. G.L. GATTA, *op. cit.*

Quanto al pericolo attuale, prescindere aprirebbe alla liceità della legittima difesa anticipata⁴⁴, anzi sarebbe meglio dire “preventiva”, in assenza di un pericolo imminente, purché il compimento dell’atto sia finalizzato a respingere l’intrusione, non necessariamente già in fase di esecuzione. Significherebbe legittimare *offendicula*, anche sproporzionati negli effetti e capaci di entrare in azione ben prima che si consolidi la situazione di pericolo⁴⁵. Sebbene l’art. 52, comma 4 c.p. non menzioni il requisito del pericolo attuale, il nuovo secondo comma dell’art. 55 c.p., nel definire i casi di non punibilità dell’eccesso colposo in relazione ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52, fa riferimento alla «stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto». Il pericolo attuale è, dunque, richiesto anche nella nuova tipologia di legittima difesa⁴⁶. Questo requisito implicito evita che la nuova disciplina operi prima che l’intrusione si realizzi.

Più complessa è, invece, la riflessione in ordine al requisito della necessità difensiva. La sua assenza consentirebbe di scriminare qualsiasi atto offensivo anche nei casi in cui il soggetto abbia la possibilità di sventare l’aggressione con un’azione meno lesiva. Diversamente dal requisito del pericolo attuale, qui mancano appigli testuali in favore del mantenimento di questo requisito, perché la formulazione del quarto comma non richiede che il soggetto sia stato “costretto dalla necessità” di impedire l’intrusione.

Il requisito della necessità costrittiva trova fondamento nella stessa *ratio* della legittima difesa, quale strumento residuale di difesa dei beni propri o altrui, quando non sia possibile far intervenire la forza pubblica⁴⁷. Proprio facendo leva su questo elemento, la giurisprudenza esclude che il provocatore e il corrissante possano accampare la scriminante, qualora agiscano a propria difesa a fronte della condotta aggressiva del provocato o di altro partecipante alla colluttazione, salvo ammettere nuovamente la possibilità di avvalersi della stessa in presenza di reazioni del tutto sproporzionate rispetto all’iniziale condotta provocatoria o tenuta dal corrissante⁴⁸.

Si potrebbe tentare di recuperare, almeno parzialmente, questo elemento, facendo leva sul principio di interpretazione conforme, perché l’art. 2 CEDU legittima l’inflizione della morte solo

⁴⁴ M. GALLO, *Due o tre cose*, cit., 5; F. CONSULICH, *La legittima difesa*, cit., 9; R. BARTOLI, *op. cit.*, 22. Sulla posizione critica della legittima difesa anticipata in relazione alle ipotesi che rientrano nell’ambito di applicazione del primo comma dell’art. 52 c.p., v. Cass., sez. I, 21 giugno 2018, n.48291.

⁴⁵ Per una sintesi dei problemi sollevati dagli *offendicula*, v. F. VIGANÒ, *Art. 52*, cit., 952.

⁴⁶ F. BACCO, *op. cit.*, 71.

⁴⁷ F. VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitto di doveri*, Giuffrè, 2000, 134.

⁴⁸ Per questa giurisprudenza v. F. VIGANO, *Art. 52*, cit., 922 ss. Di recente, v. Cass., sez. V, 25 febbraio 2019, n. 26044; Cass., sez. V, 21 febbraio 2019, n. 17787.

quando «è il risultato assolutamente necessario di un ricorso alla forza... per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale»: alla luce di tale disciplina, il cagionare la morte può essere giustificato solo in presenza di un'aggressione violenta che mette in pericolo l'incolumità propria o di terzi, ma solo se l'esito letale sia "assolutamente necessario", il che implica la necessità di privilegiare altre azioni di difesa, se queste sono in grado di raggiungere lo stesso effetto. Dunque, se interpretiamo l'art. 52, comma 4 c.p. in conformità all'art. 2 CEDU⁴⁹, il requisito della necessità costrittiva può operare nei casi in cui, a fronte di un'aggressione violenta, la vittima reagisca uccidendo l'aggressore: la condotta sarà scriminata solo se non sussistono altre modalità di tutela della propria o altrui incolumità. Al di fuori dei casi in cui sia in gioco il bene vita, il requisito della necessità costrittiva non può essere recuperato facendo riferimento alle norme convenzionali: non potrebbe, ad esempio, essere invocato, qualora venisse inferta all'aggressione una lesione personale permanente laddove sarebbe stata sufficiente provocare una lesione di minor gravità. Se, infatti, si volesse recuperare nella sua pienezza la necessità costrittiva, il quarto comma non avrebbe ragione di sussistere, in quanto sarebbe sufficiente il disposto dell'art. 52, comma 2 c.p.

In ogni caso, la possibilità di percorrere la strada dell'interpretazione conforme presuppone che si dia una lettura dell'art. 2 CEDU estensibile anche ai rapporti tra privati: ne dubita una parte della dottrina, ad avviso della quale la norma convenzionale fonderebbe una garanzia di disciplina solo dei rapporti tra autorità pubblica e privati⁵⁰. È una lettura riduttiva che non può trovare avallo nel fatto che sinora la Corte europea non si sia pronunciata sull'applicazione dell'art. 2 in relazione a casi di legittima difesa⁵¹. Vi sono anzi argomenti che giustificano l'interpretazione ampia inclusiva anche dell'evento letale che si consuma nelle dinamiche dei rapporti privati: per quale ragione la necessità costrittiva dovrebbe fungere da limite all'azione della forza pubblica, mentre non dovrebbe valere per i privati, che, in caso di aggressione, esercitano una funzione di autotutela che si giustifica in via residuale rispetto ai compiti primari dello Stato? La protezione del bene vita, che è a fondamento dell'art. 2 CEDU, non può avere gradi diversi di tutela a seconda che la morte sia

⁴⁹ Sull'importanza della norma convenzionale per fondare la necessità difensiva aveva già insistito la dottrina nell'interpretazione dell'art. 52, comma 2: in tal senso v. V. MILITELLO, *La proporzione nella legittima difesa: morte o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 861.

⁵⁰ F. CONSULICH, *La legittima difesa*, cit., 13.

⁵¹ A. GARGANI, *Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali: il problematico confronto con l'art. 2 CEDU*, in *Leg. pen.*, 2019, 12; R. BARTOLI, *op. cit.*, 20; G.L. GATTA, *op. cit.*; S. RAFFAELE, *op. cit.* Per la valorizzazione dell'art. 2 CEDU come limite alle scelte del legislatore, v. F. VIGANÒ, *Spunti*, cit., 2036 ss.

inflitta nelle dinamiche del rapporto pubblico-privato o in quelle tra privati; si tratterebbe di una diversità irragionevole.

Se si ritenesse non percorribile il parziale recupero per via interpretativa del requisito della necessità costrittiva nemmeno nei casi estremi in cui è coinvolto il bene vita dell'aggressore⁵², non resterebbe che sollevare la questione di legittimità costituzionale. L'assenza di questo requisito rende lecita la lesione dell'integrità fisica dell'aggressore, anche quanto la condotta di quest'ultimo era rivolta esclusivamente ad aggredire beni di natura patrimoniale, il cui titolare avrebbe potuto difendere attraverso un'offesa meno grave di quella arrecata; in questi casi, il quarto comma dell'art. 52 viola i principi di ragionevolezza e proporzione⁵³, in quanto fa prevalere la tutela dei beni dell'agredito sulla portata lesiva della condotta difensiva che può pregiudicare un bene dell'aggressore anche più significativo sul piano valoriale, quando, in presenza di alternative ragionevolmente percorribili, avrebbe potuto essere inferta una lesione meno grave o, addirittura, non produrne alcuna.

Questo rilievo fa ben comprendere quanto, in un sistema che aveva già ristretto il potere discrezionale del giudice in sede di giudizio di proporzione nell'ambito della legittima difesa domiciliare, il requisito della necessità difensiva rappresenti il baluardo indispensabile ad evitare il piano inclinato verso l'abbassamento dei principi di garanzia, perché consente di mantenere un equilibrio ragionevole tra monopolio della forza pubblica ed *extrema ratio* dell'autotutela privata. La necessità difensiva consente, in altri termini, di assicurare in parte quel che non riesce più a garantire il principio di proporzione che è scomparso del tutto dal quarto comma⁵⁴. Coglie, dunque, nel segno chi ha evidenziato che la scelta del legislatore nel 2019 di eliminare tanto la necessità difensiva quanto il principio di proporzione sia finalizzata ad evitare che, attraverso la prima fosse in parte recuperato il secondo per via interpretativa⁵⁵. Se non che la scelta si palesa, per le ragioni indicate, contraria ai principi costituzionali e convenzionali. Se adottassimo una interpretazione del comma 4 libera dai vincoli del pericolo attuale e della necessità difensiva, arriveremmo a

⁵² Li considera requisiti imprescindibili D. PULITANÒ, *Legittima difesa: ragioni della necessità*, cit., 206.

⁵³ F. MINISCI, *op. cit.*, 1.

⁵⁴ D. PULITANÒ, *op. ult. cit.*, 205.

⁵⁵ F. PALAZZO, *Testo audizione*, cit., 4; R. BARTOLI, *op. cit.*, 21.

giustificare pulsioni punitive nei confronti dell'aggressore in termini ben più ampi del potere sanzionatorio che lo Stato può esercitare⁵⁶.

7. La riforma dell'eccesso colposo: la via ragionevole tra proposte sbagliate e soluzioni distorte

La l. 36/2019 è intervenuta anche sulla disciplina dell'eccesso colposo, da sempre considerata responsabile della (ritenuta) presenza di vittime sul banco degli imputati, in quanto la valutazione sul superamento dei limiti della difesa è rimessa all'autorità giudiziaria, il cui giudizio, in relazione alle evenienze de caso concreto, potrebbe portare alla condanna della vittima dell'aggressione per le offese colposamente o dolosamente arrecate o ad una sentenza di assoluzione.

Al fine di valorizzare la situazione psicologica della vittima che in un contesto di aggressione *non habet staderam in manu*, come indica l'antico brocardo, si sarebbe potuto dare rilevanza alle condizioni di turbamento emotivo quale causa di non punibilità dell'eccesso dai limiti scriminanti. Questa soluzione, presente ad esempio nel codice penale tedesco (§ 33 StGB)⁵⁷, avrebbe consentito di valorizzare il profilo soggettivo della colpa che, in effetti, nella giurisprudenza tende ad essere sottovalutato, nonostante da tempo la dottrina insista sulla c.d. doppia misura della colpa che impone l'accertamento non solo della violazione della regola cautelare, ma anche della concreta esigibilità del comportamento doveroso⁵⁸. Il turbamento emotivo potrebbe altresì rilevare come scusante anche nei casi di eccesso doloso per inesigibilità della condotta. Come ha ben evidenziato la riflessione sulle condizioni di applicazione del § 33 StGB è illusorio riuscire a distinguere nelle situazioni di "turbamento, panico o paura" l'eccesso colposo da quello doloso. La non punibilità dovrebbe, tuttavia, essere esclusa in presenza del superamento intenzionale dei limiti della scriminante, ossia nel caso di chi, conscio della possibilità di difendersi altrimenti, abbia consapevolmente ecceduto, procurando intenzionalmente l'evento lesivo; in quest'ipotesi non si

⁵⁶ D. PULITANÒ, *op. ult. cit.*, 206.

⁵⁷ C. ROXIN, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, I, C.H. Beck, 2006, 991 ss.: va, peraltro, chiarito che nel sistema tedesco, in presenza di uno stato di turbamento, paura o panico ("*Verwirrung, Furcht oder Schreck*") è scusato anche l'eccesso consapevole dai limiti della legittima difesa. Sulla rilevanza del fattore emotivo anche in prospettiva comparata, v. A. CADOPPI, «Si nox furtum facit, si im occist, iure caesus esto», cit., 1388 ss.

⁵⁸ Si veda nella manualistica, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 568 ss.

giustificherebbe la *ratio* che sta alla base della scusante (sul condizionamento emotivo prevale un atteggiamento aggressivo-vendicativo che mal si concilia con la non punibilità); significherebbe giustificare azioni non necessitate che, pur essendo occasionate da un'aggressione, sono motivate da puro risentimento o ritorsione⁵⁹.

Più che riformare nuovamente la legittima difesa, sarebbe stato preferibile un intervento sulla disciplina dell'eccesso colposo: se il legislatore lo avesse fatto già in sede di discussione della legge del 2006, probabilmente sarebbero state evitate due riforme pasticciate che, sovrapponendosi, hanno reso ancor più complesso il rapporto tra le diverse tipologie di legittima difesa.

Nella passata legislatura la Camera dei deputati aveva approvato un disegno di legge⁶⁰ di riforma della legittima difesa che prevedeva l'inserimento nell'art. 59 c.p. di un quinto comma, in forza del quale, nei casi di legittima difesa domiciliare, «la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà personale o sessuale». L'intento di dare rilevanza alla condizione emotiva come fattore di esclusione della colpa si era tradotto in una soluzione tecnicamente scorretta, perché proponeva un intervento sulla disciplina dell'errore sulle cause di giustificazione, mentre le situazioni nelle quali il legislatore intendeva ampliare gli spazi di non punibilità della vittima di un'aggressione era riferibili ai casi in cui, in presenza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, vi fosse una reazione della vittima eccedente i limiti della scriminante. Non era sull'art. 59 che si doveva intervenire, ma, semmai, sulla disciplina dell'eccesso colposo⁶¹. In tal senso è intervenuta la l. 36/2019, ma vediamo in quali termini.

È stato inserito all'art. 55 c.p. un secondo comma a tenore del quale «*nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto*». La norma incorre in diversi rilievi critici.

⁵⁹ Cass., sez. V, 6 giugno 2019, n. 28336; Cass, sez. V, 14 febbraio 2017, n. 12274.

⁶⁰ D.d.l. 2816 approvato dalla camera dei deputati il 4 maggio 2017.

⁶¹ D. PULITANÒ, *Legittima difesa: fra retorica e problemi reali*, in *Dir. pen. contemp.*, 2017, 4, 265; F. BACCO, *op. cit.*, 58.

Questa speciale ipotesi di eccesso è delimitata da un triplice ordine di condizioni che riguardano la scriminante a cui si applica, il tipo di aggressione e la situazione in cui versa il soggetto aggredito.

Il primo limite investe la scriminante interessata dal nuovo comma 2 dell'art. 55, applicabile esclusivamente alla legittima difesa domiciliare, in quanto sono richiamati i "casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52". Questa delimitazione non convince: se, infatti, scopo del legislatore è dare rilevanza al fattore emotivo quale causa di non punibilità, non vedo per quale ragione allo stesso non possa essere dato rilievo nei casi in cui l'aggressione sia subita di notte in una strada isolata⁶². Il comma 2 prevede una disposizione di favore il cui ambito di applicazione è irragionevolmente ristretto alla sola legittima difesa domiciliare. Per escludere profili di responsabilità penale nella condotta reattiva, non resterà che valorizzare il profilo soggettivo della colpa, valutato alla luce di tutte le evenienze del caso concreto.

La seconda condizione è costituita dal tipo di aggressione, in quanto questa deve avere ad oggetto esclusivamente l'incolumità propria o altrui; la norma non trova, pertanto, applicazione nei casi in cui l'eccesso sia una risposta ad un'aggressione che investe solo beni patrimoniali.

Un terzo limite di applicazione della nuova disciplina è costituito dalle condizioni in cui il soggetto aggredito si trova. Una, di tipo oggettivo, è definita attraverso il rinvio all'art. 61, primo comma, n. 5 c.p. che prevede la circostanza aggravante dell'«aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». Tecnicamente il richiamo alla circostanza aggravante è improprio, in quanto il verbo "profittare" dovrebbe essere riferito all'aggressore, mentre l'art. 55, comma 2 prende chiaramente in considerazione la condizione dell'aggredito⁶³: il rinvio va, dunque, limitato alle sole circostanze indicate dall'art. 61, n. 5 (sarebbe stato, pertanto, preferibile evitare la tecnica del rinvio).

La seconda situazione descritta dal capoverso dell'art. 55 è costituita dallo "*stato di grave turbamento derivante dallo stato di pericolo*". Si tratta di una condizione di natura soggettiva che il legislatore, in modo improprio, ha messo in alternativa a quella oggettiva della minorata difesa⁶⁴; piuttosto le circostanze di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, avrebbero dovuto costituire il contesto nel quale apprezzare la situazione di turbamento

⁶² M. MICHELOZZI, *op. cit.*

⁶³ M. GALLO, *Due o tre cose*, cit., 5.

⁶⁴ Critico sull'accostamento delle due condizioni, F. BACCO, *op. cit.*, 57.

emotivo⁶⁵. Le due condizioni avrebbero, semmai, dovuto essere cumulative e non alternative, garantendo in tal modo una base oggettiva allo stato emotivo.

I primi commentatori hanno evidenziato l'incertezza dello "stato di grave turbamento" derivante dalla situazione di pericolo in atto, incertezza che rischia di attribuire rilevanza determinante, sul piano probatorio, alle dichiarazioni di chi ha procurato l'offesa, in particolare perché le dinamiche aggressive spesso non vedono il coinvolgimento di soggetti diversi dall'aggressore e dall'aggredito⁶⁶. Lo stato emotivo non può che essere fondato sulla base di elementi di fatto (le stesse circostanze indicate dall'art. 61, n. 5 c.p.) che facciano fondatamente supporre il condizionamento del fattore emotivo⁶⁷.

C'è, tuttavia, da chiedersi quale possa essere l'ambito di applicazione del nuovo secondo comma dell'art. 55 in relazione alle ipotesi di legittima difesa che il legislatore ha costruito in chiave presuntiva⁶⁸. Il problema non si pone in relazione all'eccesso nella legittima difesa domiciliare a proporzione presunta, in quanto ben si può ipotizzare un eccesso nella valutazione dell'attualità del pericolo, delle possibili alternative di azione (necessità difensiva) e delle condizioni fissate nel secondo comma dell'art. 52⁶⁹.

Si dubita, invece, della possibilità di applicare l'art. 55, comma 2 in relazione alla nuova ipotesi di legittima difesa presunta: se, infatti, ci troviamo di fronte ad una presunzione assoluta di legittima difesa, condizionata solo dal contesto domiciliare e dalle modalità di intrusione, una volta accertate queste ultime non rimane spazio per un eccesso, perché la norma legittima il compimento di qualsiasi atto. Uno spazio per l'applicazione dell'art. 55 c.p. sussiste, invece, se si arricchisce il quarto comma dell'art. 52 c.p. con i requisiti del pericolo attuale e della necessità difensiva⁷⁰.

Dobbiamo chiederci quale ipotesi di eccesso sia coperta dalla causa di non punibilità. La lettera della legge sembra, infatti, escludere la punibilità una volta che il giudice accerti le condizioni

⁶⁵ Per una valorizzazione, de iure condendo, delle condizioni fattuali nelle quali si realizza la situazione emotiva del turbamento, v. R. BARTOLI, *op. cit.*, 26-27.

⁶⁶ F. CONSULICH, *La legittima difesa*, cit., 10; R. BARTOLI, *op. cit.*, 23; F. BACCO, *op. cit.*, 66; S. RAFFAELE, *op. cit.*

⁶⁷ D. PULITANÒ, *Legittima difesa. Ragioni della necessità*, cit., 207; G.L. Gatta, *op. cit.*

⁶⁸ R. BARTOLI, *op. cit.*, 22.

⁶⁹ La Corte di cassazione ha affermato che l'eccesso non è configurabile in relazione alla proporzione, perché questa è presunta dal legislatore (Cass., sez. I, 4 aprile 2018, n.13851): ritengo che l'affermazione sia corretta nei limiti in cui si fa riferimento al giudizio di proporzione rimesso alla più ampia discrezionalità del giudice. Considerato, però, che la proporzione è presunta solo in presenza delle condizioni fissate dal comma 2, nulla esclude che, rispetto a queste possa configurarsi l'eccesso.

⁷⁰ G.L. GATTA, *op. cit.*

fissate dall'art. 55, comma 2 c.p., ossia anche nei casi di eccesso doloso⁷¹. Il comma 2 garantirebbe una sorta di liceità assoluta in grado di coprire il compimento di qualsiasi atto, anche nei casi di lesione intenzionale, quando il soggetto sia ben consapevole della possibilità di difendersi mediante una condotta meno lesiva ed ecceda intenzionalmente i limiti della stessa. Ora, in un contesto normativo che ha formalmente privato il quarto comma di tutti i requisiti del primo comma dell'art. 52, è preferibile optare per un'interpretazione restrittiva della nuova disposizione: poiché la l. 36/2019 ha modificato il testo dell'art. 55 c.p., che disciplina l'eccesso colposo, la causa di non punibilità opera solo in relazione a quest'ultimo; l'imputazione dell'evento per dolo, in caso di eccesso doloso, va desunta dalla disciplina di carattere generale sull'imputazione soggettiva che non è toccata dall'art. 55 c.p. Il nuovo comma 2 dell'art. 55 c.p. può, dunque, essere considerato causa di esclusione della sola colpa: consente di dare rilevanza alla condizione situazionale di minorata difesa o di grave turbamento psichico quali elementi capaci di escludere l'esigibilità in concreto della condotta rispettosa della regola cautelare. Questa lettura restrittiva dell'eccesso colposo evita di fare dell'art. 55, comma 2 c.p. la pietra tombale di legittimazione di qualsiasi reazione difensiva intenzionalmente diretta ad offendere l'aggressore; la lettura che estende la non punibilità anche ai casi di eccesso doloso solleva problemi di legittimità costituzionale, perché è manifestamente irragionevole scriminare condotte che eccedono intenzionalmente le condizioni scriminanti; è sproporzionato il bilanciamento tra gli interessi in conflitto. Se questa fosse l'interpretazione da seguire, non potranno che profilarsi, anche su questo versante, dubbi di legittimità costituzionale.

8. Le disposizioni in materia di effetti civili e di spese di giustizia

L'insipienza del legislatore è evidente non solo nell'inserimento nei commi 2 e 4 dell'art. 52 c.p. dell'avverbio "sempre", ma anche sul terreno della disciplina della responsabilità civile. Il nuovo comma 2 dell'art. 2044 c.c. dispone che nei casi di cui all'art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p. «*la responsabilità di chi ha commesso il fatto è esclusa*». Se l'avverbio "sempre" è del tutto inutile per ragioni anzitutto logiche, il nuovo comma 2 è del tutto inutile per ragioni giuridiche, perché il primo

⁷¹ M. GALLO, *Due o tre cose*, cit., 7.

comma dell'art. 2044 già esclude la responsabilità di «chi cagiona il danno per legittima difesa»⁷². Ora, salvo ritenere che i commi 2, 3 e 4 non integrino un'ipotesi di legittima difesa (mi pare difficile, considerato che si tratta di norme inserite nell'articolo rubricato “legittima difesa”), il nuovo comma è del tutto pleonastico.

Il terzo comma dell'art. 2044 c.c. dispone che «*nel caso di cui all'art. 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato*». Non si tratta di risarcimento del danno, ma di un'indennità analoga a quella prevista dall'art. 2045 c.c. che, in caso di stato di necessità, è dovuta al terzo estraneo danneggiato.

La legge innova rispetto alla disciplina previgente che in caso di eccesso colposo prevedeva il risarcimento del danno con una diminuzione al fine di tener conto del contributo dato dalla condotta illecita dell'aggressore (art. 1227 c.c.)⁷³.

È irragionevole che la norma non si applichi all'ipotesi generale di legittima difesa disciplinata dal primo comma dell'art. 52 c.p.⁷⁴.

Infine, l'art. 8 l. 36/2019 prevede che sia posta a carico dello Stato la liquidazione delle spese di giustizia in caso di provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento motivati dall'applicazione dell'art. 52, commi 2, 3 e 4 o dell'art. 55, comma 2 c.p.; nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata. Questa norma si muove nella direzione del *favor* nei confronti della vittima che venga sottoposta a procedimento penale. La disciplina, che sconfessa lo slogan “mai più vittime sul banco degli imputati”, è condivisibile, nella misura in cui cerca di limitare l'effetto della vittimizzazione secondaria derivante dalla instaurazione del procedimento a carico di chi ha subito l'aggressione⁷⁵. Diventa, tuttavia, irragionevole l'applicazione limitata ai casi di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo disciplinati dal nuovo art. 55, comma 2 c.p.: non si

⁷² F. MINISCI, *op. cit.*, 5.

⁷³ Si rinvia alla giurisprudenza citata da F. VIGANÒ, *Art. 55*, in *Codice penale commentato*, cit., 1066.

⁷⁴ F. MINISCI, *op. cit.*, 4-5; R. BARTOLI, *op. cit.*, 18.

⁷⁵ In termini positivi, v. F. PALAZZO, *Testo audizione*, cit., 2.

comprende per quale ragione chi, fuori dalle condizioni di contesto descritte all'art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p., sia vittima di un'aggressione o abbia agito eccedendo incolpevolmente i limiti della scriminante, non debba beneficiare della nuova disciplina di favore.

9. Quali scenari per la legittima difesa triplicata?

La riforma della legittima difesa non rappresenta un buon servizio per il rafforzamento della sicurezza dei consociati né del loro sentimento di sicurezza: è lo Stato *in primis* a denunciare la sua assenza, proponendo un modello di difesa sociale diffusa⁷⁶. Non so quanti si sentiranno ora rassicurati dai messaggi mediatici che hanno accompagnato l'iter di riforma, facendo illusoriamente credere che la vittima non sarebbe più stata sul banco degli imputati e che nel contesto domiciliare la difesa sarebbe stata "sempre" legittima: una sorta di riproposizione della *doctrine castle* del sistema penale americano⁷⁷. Com'è stato autorevolmente scritto, il rischio fondato è che la riforma trasformi il diritto di difendersi in licenza di uccidere⁷⁸; se la riforma fosse letta nei termini di autorizzazione a sparare contro qualsiasi intruso, si innescherebbe una spirale di aumento del tasso di violenza e non di diminuzione⁷⁹, come invece vuol fare credere l'accreditamento della funzione di deterrenza dell'ampliamento della liceità delle forme di autotutela. La nuova disciplina ha travalicato le garanzie costituzionali e, a me pare, anche «il limite di tollerabilità etico-sociale»⁸⁰. C'è chi nella riforma vede addirittura un segno della «metastatica devastazione della democrazia liberale»⁸¹.

Intanto il disagio nell'approvazione della legge di riforma si è palesato in sede di promulgazione, accompagnata da un inedito messaggio alle Camere nel quale il Presidente della Repubblica si premura di evidenziare la necessaria presenza di elementi che nel testo della legge sono assenti, ma

⁷⁶ A. GARGANI, *op. cit.*, 1.

⁷⁷ Critica sul sistema statunitense, E. GRANDE, *La legittima difesa armata negli USA: un buon modello per l'Italia?*, in <http://temi.repubblica.it/micromega-online>, 28 giugno 2018.

⁷⁸ C.F. GROSSO, *La legittima difesa*, cit., 889.

⁷⁹ La riflessione era già emersa nell'ambito della discussione sulla riforma del 2006: v. i puntuali rilievi di F. Viganò, *Spunti*, cit., 2057.

⁸⁰ D. PULITANÒ, *Legittima difesa. Ragioni della necessità*, cit., 209.

⁸¹ G. INSOLERA, *Dalla legittima offesa all'offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modifica dell'art. 52 c.p.*, in *Quest. giust.*, 2019, 21 gennaio 2019.

che si impongono ad una lettura costituzionalmente orientata⁸². Mi chiedo se non sarebbe stato opportuno attivare il potere di rinvio del testo alle Camere, pur nella consapevolezza di un potere debole che si sarebbe scontrato con la politica autoritaria che giustifica le sue scelte in forza dalla legittimazione popolare.

La triplicazione delle forme di legittima difesa imporrà un attento vaglio giudiziario sulla sussistenza dei rispettivi elementi costitutivi: il contesto spaziale domiciliare (a cui è equiparato quello professionale, commerciale, imprenditoriale) definisce il confine tra legittima difesa “generale” (art. 52, comma 1 c.p.) e forme di legittima difesa domiciliare; le modalità di ingresso e trattenimento abusivo nel contesto domiciliare definiscono gli ambiti di applicazione della legittima difesa a proporzione presunta (comma 2) e della legittima difesa a presunzione totale (comma 4). Il sistema non si è affatto semplificato né l’accertamento giudiziario sarà agevole, perché le tre forme di legittima difesa presentano una costruzione ad incastro simile ad un imbuto che con il tempo si è ampliato, allargando gli spazi della condotta scriminata.

Lo sviluppo della legittima difesa dal testo originario alle riforme del 2006 e 2019 ha visto un progressivo allontanamento del limpido unico comma dell’art. 52 c.p. Nel dibattito sulla riforma, scarsa, se non nulla, è stata la capacità della dottrina di interloquire con il legislatore fermamente convinto di portare avanti il suo progetto⁸³.

Le specificità del nuovo quarto comma hanno fatto dubitare dell’omogeneità giuridica con i commi precedenti: si sarebbe passati dalla legittima difesa alla “legittima offesa”⁸⁴; non saremmo in presenza di una scriminante, ma di una causa di non punibilità⁸⁵. Si tratta di rilievi che ben evidenziano l’imbarazzo della dottrina nell’inserire la nuova disciplina entro le coordinate delle cause di giustificazione. In effetti qui ci troviamo di fronte ad una norma che, presa alla lettera, è così distante dalla legittima difesa originaria da apparire anche spuria quanto ad inquadramento giuridico. Non è il rilievo in sé della classificazione che mi interessa, in quanto spesso le questioni di teoria generale del reato diventano sterile esercizio retorico in un mondo i cui problemi

⁸² Sull’imprescindibilità del requisito della necessità difensiva v. T. PADOVANI, *Testo dell’audizione alla Commissione giustizia del Senato*, 19 gennaio 2019.

⁸³ Inascoltate sono state le prese di posizione dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale e i rilievi critici di alcuni autorevoli esponenti del mondo accademico in sede di audizione alla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

⁸⁴ R. BARTOLI, *passim*.

⁸⁵ F. CONSULICH, *La legittima difesa*, cit., 8.

richiedono ai giuristi ben altre risposte; ritengo, tuttavia, che questa volta la riflessione sulla natura giuridica assolva anche ad un'importante funzione di garanzia.

Le due forme di legittima difesa domiciliare non sono ipotesi speciali di legittima difesa, perché, come è già stato rilevato a proposito dell'art. 52, comma 2 c.p., se così fosse, allora basterebbe il primo comma a disciplinare le situazioni scriminanti. Si tratta pur sempre di forme di autotutela che devono essere interpretate in termini restrittivi e, soprattutto, nel rispetto delle garanzie costituzionali e convenzionali che anche le più populiste opzioni di politica criminale devono rispettare. L'art. 52 c.p. disciplina, dunque, tre forme di legittima difesa che condividono la *ratio* comune di strumento di autotutela, residuale rispetto al monopolio della forza pubblica. Sebbene le ipotesi di legittima difesa domiciliare presentino elementi autonomi rispetto a quelli di cui al primo comma dell'art. 52 c.p., va mantenuto lo stretto collegamento con questi, perché i requisiti dell'attualità del pericolo e della necessità difensiva costituiscono il limite imprescindibile della ragionevolezza dell'autotutela privata⁸⁶. Ragionando in tali termini, la giurisprudenza ha correttamente recuperato questi due elementi anche nell'applicazione del comma 2.

Mantenere entro l'alveo della legittima difesa, e dunque delle cause di giustificazione, anche il quarto comma dell'art. 52 c.p., che è la forma più spuria di autotutela rispetto alla declinazione della disciplina generale del primo comma, consente di ancorare la nuova disciplina alle garanzie che sono proprie del nucleo originario della scriminante: il bilanciamento tra interessi e l'imprescindibilità dei requisiti dell'attualità del pericolo e della necessità difensiva come elementi di garanzia di tale bilanciamento, da leggere entro il quadro delle garanzie costituzionali e convenzionali. Il quarto comma deve, dunque, essere considerato una causa di giustificazione con ciò che ne consegue sul terreno del recupero della *ratio* propria di ogni scriminante.

Alla giurisprudenza ora non rimangono che due vie: quella della interpretazione conforme ai principi costituzionali e convenzionali, con il recupero per via interpretativa dei requisiti dell'attualità del pericolo e della necessità difensiva (recupero più agevole rispetto al primo elemento, più difficile rispetto al secondo), nella consapevolezza che in tal modo la ragion d'essere di un autonomo quarto comma si stempera entro l'ambito di applicazione del secondo comma. Mi pare impossibile recuperare per via ermeneutica il principio di proporzionalità, perché se già si recuperano i requisiti del pericolo attuale e della necessità difensiva, è proprio l'assenza della

⁸⁶ F. MANTOVANI, *op. cit.*, 973.

proporzione che giustifica l'esistenza della norma, e, in assenza della proporzione, va ribadita l'essenzialità del pericolo attuale e della necessità difensiva a svolgere una imprescindibile funzione di garanzia e di argine alle derive securitarie della liceità nell'autotutela.

L'altra via, più lineare, che garantirebbe anche una soluzione con efficacia *erga omnes*, è quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale per manifesta irragionevolezza di una disciplina che, facendo a meno dei requisiti del pericolo attuale, della necessità difensiva e della proporzione, autorizza reazioni difensive non necessarie, manifestamente sproporzionate e intenzionalmente inferte⁸⁷. Il comma 4 dell'art. 52 e il comma 2 dell'art. 55 c.p. – quest'ultimo se interpretato in modo da rendere non punibile anche l'eccesso intenzionale – stravolgono la scala dei valori costituzionali e contrastano con l'art. 2 CEDU, nei casi in cui l'esito letale della reazione difensiva avrebbe potuto essere altrimenti evitato.

A fronte della progressiva stratificazione della disciplina della legittima difesa, non resta che rimpiangere la linearità e l'equilibrio della soluzione adottata dal codice Rocco che, seppur viziata dalla logica dello Stato autoritario e tutore dell'ordine, non illudeva sulla maggior sicurezza che i consociati avrebbero potuto trarre dall'ampliamento degli spazi di autotutela, tanto da aver richiesto la proporzione tra difesa e offesa. Anche questo rimpianto è un segno dei tempi che cambiano.

⁸⁷ Sulla inversione dell'ordine gerarchico dei valori insiste F. CONSULICH, *La legittima difesa*, cit., 12-13.